

# **BANDO "SPAZI DI OPEN INNOVATION"**

## **Programma Regionale Veneto FESR 2021-2027 – Azione 1.2.3**

*CHIARIMENTI UFFICIALI (FAQ) – SECONDO SET (WEBINAR DEL 26 GIUGNO)  
Documento ufficiale riorganizzato con risposte sintetiche e vincolanti per la  
pubblicazione sul sito*

### **1. SOGGETTI E AGGREGAZIONI**

**DOMANDA:** Un Consorzio di Comuni può presentare una domanda unica per tutti i Comuni che ne fanno parte, anche qualora il Consorzio comprenda l'intero territorio provinciale?

**RISPOSTA:** Sì. Un Consorzio di Comuni può assumere il ruolo di soggetto Capofila e presentare un'unica istanza progettuale per conto dei Comuni consorziati, purché tutti gli enti appartengano allo stesso territorio provinciale, come richiesto dal vincolo di localizzazione. Si ricorda tuttavia che il Consorzio in sé non viene conteggiato nel numero minimo di 3 Comuni associati obbligatori: la proposta deve pertanto indicare nominativamente almeno 3 specifici Comuni del Consorzio che prendono parte attiva al Progetto, e con popolazione complessiva minima di 30.000 abitanti.

**DOMANDA:** Nel caso di un'Unione di Comuni alla quale sia stata trasferita la funzione ICT dai Comuni aderenti, è necessario produrre le lettere di adesione di tutti i Comuni oppure è sufficiente lo Statuto che attesta il trasferimento della funzione?

**RISPOSTA:** No, lo Statuto da solo non è sufficiente, serve la documentazione specifica. Il bando impone che l'aggregazione definisca compiutamente le modalità di gestione dello specifico progetto (compiti, ruoli e responsabilità di ciascun aggregato). Lo Statuto generale dell'Unione attesta il trasferimento delle funzioni ICT, ma non l'adesione formale a questa specifica iniziativa finanziata dal PR FESR. Pertanto, è necessario presentare la Dichiarazione d'impegno a costituire aggregazione (Allegato A3) firmata digitalmente dai rappresentanti legali dei Comuni membri partecipanti, oppure allegare l'atto deliberativo dell'organo esecutivo (Giunta) di ciascun Comune che autorizza esplicitamente la partecipazione al progetto.

### **2. PROGETTAZIONE E CANDIDATURA**

**DOMANDA:** È ammissibile presentare l'Allegato A3 come un unico PDF composto da più moduli A3 distinti, uno per ciascun Comune che si impegna a costituire l'aggregazione con le relative delibere, oppure è obbligatorio predisporre un unico documento dichiarativo contenente tutti i dati e sottoscritto da tutti i rappresentanti legali?

**RISPOSTA:** Non si ravvisano elementi ostativi alla presentazione di un unico file PDF composto dai singoli moduli sottoscritti da ciascun Comune aderente all'aggregazione,

purché il documento consenta di individuare chiaramente i dati e la sottoscrizione di ogni ente partecipante.

Tale modalità risulta coerente con le disposizioni del bando. L'importante è che l'Allegato A3 sia conforme a quanto previsto e, in particolare:

- definisca chiaramente le modalità di gestione del progetto, con indicazione di compiti, ruoli e responsabilità di ciascun soggetto aggregato;
- sia sottoscritto da tutti i rappresentanti legali degli enti coinvolti.

Nella dichiarazione devono inoltre essere riportati gli estremi del provvedimento che autorizza ciascun legale rappresentante alla sottoscrizione dell'impegno.

Con riferimento alla sezione finale dell'Allegato A3, la sottoscrizione dovrà essere apposta da tutti i legali rappresentanti dei Comuni aderenti, in quanto la dichiarazione è resa congiuntamente dall'intera aggregazione e non dal solo Comune capofila.

Al fine di agevolare la gestione di aggregazioni particolarmente numerose, si suggerisce pertanto di predisporre il documento in forma modulare, raccogliendo i singoli moduli firmati e allegandoli in un unico PDF da trasmettere con la domanda.

**DOMANDA: Quale documentazione è richiesta per soddisfare il requisito minimo di costituzione dell'aggregazione tra Comuni? È necessario un provvedimento della Giunta da parte di tutti gli enti oppure è sufficiente una dichiarazione del Sindaco che esprima la volontà di aderire all'aggregazione, rinviando la sottoscrizione della convenzione a una fase successiva?**

**RISPOSTA:** Sì, è obbligatorio il provvedimento della Giunta di ciascun Comune. Per le aggregazioni non ancora costituite all'atto della domanda, la presentazione dell'Allegato A3 è obbligatoria a pena di inammissibilità. All'interno di tale dichiarazione d'impegno devono essere tassativamente indicati gli estremi del provvedimento formale dell'organo esecutivo (delibera di Giunta comunale) di ciascun ente partecipante che autorizza il rispettivo Sindaco alla sottoscrizione dell'impegno. Una semplice lettera d'intenti o una dichiarazione unilaterale del Sindaco sprovvista di delibera di Giunta comporta l'inammissibilità della candidatura.

**DOMANDA: In quale quadro della domanda di sostegno devono essere inserite le informazioni relative ai partner esterni (Università, Organismi di ricerca, ETS e imprese) richiamate nelle FAQ pubblicate? Tali informazioni devono essere riportate esclusivamente nell'Allegato A2 oppure anche nei quadri del sistema Fondi?**

**RISPOSTA:** Sì, è sufficiente riportare queste informazioni esclusivamente all'interno dell'Allegato A2. Ai fini della presentazione della domanda di sostegno e per l'ottenimento dei relativi punteggi premiali (Criteri B4 e B5), non è necessario mappare o censire singolarmente i partner esterni nei quadri della piattaforma informatica Fondi.RVE. Tutta la descrizione dettagliata delle collaborazioni, l'esplicitazione dei ruoli e le sinergie strategiche con l'aggregazione dovranno essere riportate unicamente nelle sezioni dedicate dell'Allegato A2.

**DOMANDA: Qualora il Comune capofila non abbia ancora effettuato gli affidamenti relativi alla formazione, al project management e agli altri servizi previsti dal progetto, come possono essere individuati i referenti richiesti dal criterio di valutazione B2?**

**RISPOSTA:** Sì, i referenti devono essere obbligatoriamente individuati indicando personale interno. Il Criterio B2 valuta lo schema di governance e richiede l'individuazione nominativa di almeno 3 figure di riferimento (per gli ambiti organizzazione, comunicazione/formazione, sperimentazione). Qualora le procedure di gara o gli affidamenti a soggetti esterni non siano ancora stati avviati, l'aggregazione deve necessariamente indicare nominativamente dei referenti interni stabili (es. dirigenti, funzionari, dipendenti di ruolo o il RUP del Comune Capofila o dei Comuni aggregati) che avranno la responsabilità di presidiare le attività e coordinare i futuri fornitori esterni. La sola descrizione astratta dei ruoli senza l'indicazione dei nomi fisici comporta l'assegnazione di 0 punti per tale criterio.

**DOMANDA: È possibile individuare, per le figure richieste dal criterio di valutazione B2, referenti appartenenti a Comuni diversi della stessa aggregazione?**

**RISPOSTA:** Sì. Trattandosi di una proposta progettuale in forma aggregata, la governance può valorizzare le competenze diffuse sul territorio. È perfettamente ammissibile che i 3 referenti minimi obbligatori richiesti dal bando appartengano a Comuni diversi facenti parte della medesima aggregazione territoriale, purché ne siano chiaramente definiti i compiti e resti saldo il ruolo di interfaccia e coordinamento generale in capo al Comune Capofila.

**DOMANDA: È possibile far rientrare nel progetto attività attinenti al bando per le quali sia già stata avviata la procedura di modifica del Programma triennale, ma che non sia ancora stata completata con l'affidamento?**

**RISPOSTA:** Sì. Il bando prevede espressamente che il requisito della sostenibilità finanziaria si consideri validamente presente qualora, all'atto della domanda, sia stata formalmente avviata la procedura di modifica o integrazione del Programma triennale degli acquisti (Allegato A1) recante l'indicazione degli interventi finanziati. L'importante è che tale procedura amministrativa di modifica si concluda definitivamente entro 90 giorni dalla scadenza del bando. L'avvio delle successive procedure di affidamento o di gara per i contratti può legittimamente avvenire in una fase successiva.

**DOMANDA: È possibile presentare, tra i progetti candidati, una progettualità già conclusa e già oggetto di finanziamento nell'ambito del precedente bando?**

**RISPOSTA:** No. Ai sensi dell'Articolo 5.4 e in conformità con i regolamenti comunitari, non sono ammissibili progetti materialmente completati o pienamente attuati prima della presentazione della domanda di finanziamento. Inoltre, l'Articolo 9 vieta in modo assoluto il fenomeno del doppio finanziamento pubblico sulle stesse voci di costo. Il presente bando finanzia interventi volti a evolvere e consolidare l'esperienza passata tramite percorsi formativi del tutto nuovi e l'integrazione di soluzioni pilota basate sull'Intelligenza Artificiale.

**DOMANDA: Quando è opportuno richiedere il CUP e quale codifica deve essere utilizzata per il CPV?**

**RISPOSTA:** Sì, il CUP va richiesto immediatamente in fase di programmazione iniziale. Lo stesso va trasmesso ad Avepa con la domanda di sostegno, al fine di poter collegare il finanziamento una volta ottenuta la finanziabilità del progetto. Il Codice Unico di Progetto (CUP) deve essere generato tempestivamente dal Comune Capofila prima dell'avvio di qualunque procedura di affidamento o della sottoscrizione di impegni giuridici, in quanto deve obbligatoriamente comparire su tutte le fatture, i contratti e i mandati di pagamento a

pena di sanzioni amministrative. Per quanto riguarda la codifica CPV (Vocabolario comune per gli appalti pubblici), si dovranno adottare codici coerenti con l'oggetto delle forniture e dei servizi previsti, come ad esempio le classi relative a 'Servizi informatici: consulenza, sviluppo di software, Internet e supporto' (macro-codice CPV 72000000-5) o 'Servizi di formazione' (macro-codice CPV 80500000-9).

### **3. REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ**

**DOMANDA: L'intervento A può finanziare un unico Spazio di Open Innovation localizzato in uno solo dei Comuni dell'aggregazione? Gli eventi finanziati nell'ambito dell'intervento B possono essere svolti anche in sedi diverse rispetto sullo Spazio di Open Innovation finanziato?**

**RISPOSTA:** L'Intervento A ha l'obiettivo esplicito di attivare o consolidare una rete diffusa di spazi sul territorio dell'aggregazione (almeno 7 spazi a livello di azione complessiva), per cui non è ammissibile concentrare l'intervento in un unico Comune escludendo gli altri membri. È tuttavia possibile istituire un Hub centrale di coordinamento in un Comune e strutturare Spazi satellite o presidi mobili negli altri enti partner. Per quanto riguarda l'Intervento B, le attività formative, i workshop ed i seminari divulgativi possono certamente essere svolti anche in sedi diverse dagli spazi fisici di Open Innovation (es. biblioteche, aule consiliari o altri locali idonei messi a disposizione da soggetti pubblici o privati dell'aggregazione, come previsto dall'Articolo 5.2.A).

**DOMANDA: Cosa si intende per 'almeno due presenze al mese in ciascun Comune facente parte dell'aggregazione'? Le due presenze devono essere garantite per ciascun Comune dell'aggregazione oppure per ogni Spazio di Open Innovation? Si tratta di eventi formativi in presenza o di altre tipologie di attività?**

**RISPOSTA:** Sì, si conferma che l'obbligo di almeno due presenze al mese riguarda ciascun Comune facente parte dell'aggregazione, come previsto dall'articolo 5, comma 2 lettera B), allo scopo di assicurare una copertura territoriale omogenea e di prossimità per i cittadini.

Si precisa che le due presenze al mese saranno calcolate e verificate come media delle presenze per l'intera durata del progetto e la conformità rispetto a questo parametro verrà valutata in fase di rendicontazione finale calcolando la media complessiva delle presenze rapportata all'arco dei 18 mesi di progetto (non mese per mese).

Si intendono ammissibili ai fini del conteggio sia le attività degli sportelli di facilitazione individuale, sia workshop di gruppo o eventi divulgativi. Per favorire la flessibilità organizzativa, possono concorrere al computo della presenza mensile per tutti i Comuni partecipanti che registrano i propri utenti, anche le attività in presenza che consentono agli utenti stessi di fruire di webinar o corsi online, fermo restando il mantenimento del presidio fisico dello spazio. Si precisa che, le attività svolte in online, devono garantire la tracciabilità della partecipazione degli utenti e la riconducibilità territoriale ai Comuni dell'aggregazione.

**DOMANDA: Quanti Spazi di Open Innovation può costituire ciascuna aggregazione?**

**RISPOSTA:** Sì, ciascuna aggregazione deve costituire un unico Spazio di Open Innovation. Ogni proposta progettuale presentata da una forma associata deve prevedere l'attivazione di un solo Spazio di Open Innovation (Hub) di riferimento sul proprio territorio. Il traguardo di almeno 7 spazi complessivi non è infatti un requisito richiesto alla singola domanda di

sostegno, ma rappresenta l'obiettivo generale che la Regione del Veneto si prefigge di raggiungere a livello collettivo sull'intero territorio regionale attraverso questo bando.

**DOMANDA: L'intervento C prevede che la prima fase della sperimentazione sia dedicata all'individuazione dei bisogni risolvibili tramite Intelligenza Artificiale. Tuttavia, il criterio di valutazione B8 e il formulario richiedono di descrivere già in fase di candidatura i bisogni, la tecnologia e i servizi da implementare. In sede di candidatura è necessario individuare e descrivere già il progetto pilota oppure tale definizione può essere rinviata alla successiva fase di co-progettazione?**

**RISPOSTA:** Sì, il progetto pilota di sperimentazione IA deve essere descritto già in fase di candidatura. Il Criterio di Valutazione B8 assegna fino a 10 punti valutando la qualità, l'adeguatezza e la capacità innovativa della proposta di sperimentazione IA in ambito sociale sulla base di quanto inserito nella domanda di sostegno. Non è ammesso rinviare integralmente la progettazione. In sede di candidatura l'aggregazione deve identificare chiaramente la sfida sociale o il bisogno amministrativo da risolvere, la macro-tecnologia da applicare (es. Machine Learning, NLP) e l'impatto atteso sui servizi pubblici. La successiva Fase 1 del progetto (della durata dei 18 mesi complessivi) servirà per validare e perimetrare tale bisogno in coordinamento strategico con la Direzione ICT regionale prima dello scouting esecutivo sul mercato delle startup.

**DOMANDA: Nell'ambito dell'intervento C sono ammissibili attività svolte da figure specialistiche, quali ingegneri o altri professionisti, finalizzate allo sviluppo, all'addestramento e alla configurazione della soluzione di Intelligenza Artificiale per la formazione dei dipendenti pubblici o per la realizzazione di nuovi servizi a supporto dei cittadini?**

**RISPOSTA:** Sì. I costi relativi a servizi professionali esterni prestati da figure specialistiche (ingegneri, data scientist, programmatori) per attività di installazione, sviluppo software di nuove funzionalità, configurazione e addestramento degli algoritmi della soluzione pilota di IA sono pienamente ammissibili all'interno della Categoria C (Consulenze specialistiche e servizi esterni) dell'Articolo 6.1. Si ribadisce che resta invece tassativamente escluso dal bando e non ammissibile il costo del personale interno dipendente dei Comuni.

**DOMANDA: Nel caso in cui la soluzione sperimentale venga realizzata da un'azienda esterna, a chi appartiene la proprietà della soluzione sviluppata? L'azienda può evolverla e commercializzarla anche se la soluzione è stata realizzata nell'ambito del progetto?**

**RISPOSTA:** No, il tema della proprietà intellettuale o commerciale non è oggetto del presente bando. Agli enti e alle imprese partecipanti non è richiesto lo sviluppo di un prodotto commerciale finito, bensì di arrivare alle fasi di sperimentazione e collaudo sul campo (Proof of Concept o Minimum Viable Product) per dimostrare l'effettiva utilità e l'impatto del servizio pilota a beneficio dei cittadini e degli utenti finali. La finalità dell'Intervento C è unicamente quella di innescare un processo virtuoso di collaborazione orizzontale tra soggetti diversi (Pubblica Amministrazione, imprese, terzo settore e università), seguendo fedelmente il paradigma della Open Innovation. Si ricorda in ogni caso che ogni ente pubblico è tenuto al

rispetto alle norme relative al riuso del software e all'acquisizione di soluzioni qualificate ACN (<https://www.acn.gov.it/portale/catalogo-delle-infrastrutture-digitali-e-dei-servizi-cloud>).

#### **4. SPESE AMMISSIBILI E CONTRIBUTO**

**DOMANDA: Le percentuali di ripartizione del budget previste per gli interventi A, B e C (10%-70%-20%) sono vincolanti oppure è possibile prevedere una diversa distribuzione delle risorse tra i tre interventi?**

**RISPOSTA:** No, non ci sono sotto-limiti rigidi per tutti gli interventi, ad eccezione del vincolo minimo del 70% per l'Intervento B. L'unico vincolo percentuale tassativo e obbligatorio stabilito dall'Articolo 8.3 a pena di inammissibilità riguarda l'Intervento B (attività di formazione e divulgazione), che deve assorbire almeno il 70% del totale della spesa ammessa di progetto, sia in fase di concessione che in fase di saldo finale. Le restanti risorse del budget possono essere ripartite liberamente tra l'organizzazione degli spazi (Intervento A) e lo sviluppo del progetto pilota di IA (Intervento C), fermo restando che le spese per arredi e hardware (Categoria di spesa A) non possono superare il tetto massimo del 4% del totale delle spese ammissibili.

**DOMANDA: È possibile che il contributo concesso sia inferiore all'importo massimo previsto di € 485.000?**

**RISPOSTA:** Sì. L'importo di € 485.000,00 stabilito dall'Articolo 8.1 rappresenta esclusivamente la soglia massima di contributo concedibile per ciascun progetto. Le aggregazioni proponenti sono libere di presentare piani economico-finanziari con un budget complessivo inferiore a tale tetto massimo, in base alle effettive esigenze dimensionali del territorio provinciale di riferimento. L'agevolazione coprirà in ogni caso il 100% della spesa che verrà validata ed ammessa a finanziamento in sede di istruttoria (Articolo 8.2).

**DOMANDA: Sono ammissibili i costi relativi all'acquisto di un totem interattivo esterno alla sede comunale?**

**RISPOSTA:** Sì, purché strettamente funzionale e finalizzato alle attività del Progetto e nel rispetto dei limiti di spesa previsti dal bando. L'acquisto di infrastrutture tecnologiche, dispositivi hardware e arredi funzionali (inclusi i totem informativi interattivi) rientra tra le spese ammissibili della Categoria A (Strumenti ed attrezzature) dell'Articolo 6.1, a condizione che tali beni siano direttamente imputabili, necessari e localizzati presso la rete degli Spazi di Open Innovation per consentire la fruizione autonoma dei servizi digitali da parte dei cittadini. Si ricorda che l'intera Categoria A è soggetta al limite di spesa massimo del 4% del totale delle spese ammissibili delle voci B+C+D+E.

**DOMANDA: Sono ammissibili i costi per l'affidamento a un soggetto esterno che supporti il Comune beneficiario nella gestione e nella facilitazione delle attività di partecipazione e co-progettazione previste nell'ambito C?**

**RISPOSTA:** Sì. Le spese per l'affidamento di incarichi a soggetti o professionisti esterni per attività di animazione territoriale, conduzione del progetto, facilitazione dei tavoli multi-stakeholder e coordinamento dei laboratori di co-progettazione sociale sono pienamente ammissibili all'interno della Categoria C (Consulenze specialistiche e servizi esterni)

dell'Articolo 6.1, trattandosi di servizi professionali necessari allo sviluppo operativo del percorso di sperimentazione (Fasi 2 e 3 dell'Articolo 5.2.C1).

**DOMANDA: Per l'attività di co-progettazione il Comune capofila può avvalersi del supporto di un partner? Qualora il partner sia un soggetto privato già individuato nel progetto, deve essere selezionato secondo il D.Lgs. 36/2023 oppure può essere beneficiario diretto di una quota del budget progettuale?**

**RISPOSTA:** Ai sensi delle regole finanziarie del bando (Articolo 6.2), l'unico beneficiario ammesso ad incassare il contributo e a sostenere i flussi di spesa è il Comune Capofila dell'aggregazione. Un partner privato o un ente del terzo settore non può essere beneficiario diretto di quote di budget. Qualora tale soggetto svolga attività economiche di supporto o fornitura di servizi per conto del progetto, deve essere obbligatoriamente selezionato e contrattualizzato dal Comune Capofila mediante procedure ad evidenza pubblica nel rispetto del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023). I partner strategici indicati in candidatura a titolo gratuito (Criteri B4/B5) operano invece come meri stakeholder di rete senza flussi finanziari diretti.

**DOMANDA: Gli enti di ricerca e gli stakeholder coinvolti ai fini dei criteri B4 e B5 possono essere coinvolti anche come fornitori, incaricati di realizzare le attività previste negli interventi A, B e C, oppure devono essere considerati esclusivamente partner di rete?**

**RISPOSTA:** Sì, possono assumere anche la veste di fornitori esterni esecutivi. Un ente di ricerca, un'Università o un organismo del terzo settore mappato inizialmente all'interno della rete strategica territoriale (Criteri B4 e B5) può legittimamente essere incaricato dello svolgimento operativo di attività formative (Intervento B) o di supporto tecnico-scientifico alla sperimentazione IA (Intervento C). Tuttavia, per poter essere remunerato, il Comune Capofila dovrà affidare tali servizi professionali nel rigoroso rispetto delle procedure ad evidenza pubblica o degli affidamenti diretti consentiti dal Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023), imputando la spesa all'interno della Categoria C.

## **5. SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE**

**DOMANDA: Quali prescrizioni devono essere rispettate ai fini della conformità con il Rapporto Ambientale richiamato all'articolo 5 del bando?**

**RISPOSTA:** Ai sensi dell' Articolo 5.5, tutte le proposte progettuali devono garantire la conformità con il Rapporto Ambientale della Valutazione Ambientale Strategica del PR FESR. In particolare, gli interventi devono rispettare tre vincoli: a) dimostrare l'invarianza o il miglioramento delle prestazioni ambientali per gli investimenti materiali (assenza di nuove fonti di emissioni o aumento di consumi energetici/idrici); b) non comportare in nessun caso ulteriore consumo di suolo per gli interventi strutturali ai sensi della L.R. 14/2017; c) garantire il pieno rispetto del principio DNSH (Do No Significant Harm - Non arrecare danno significativo) sui 6 obiettivi ambientali del Regolamento (UE) 2020/852, seguendo le apposite Linee Guida regionali (Allegato F1 al DDR n. 17 del 12/02/2025). Il legale rappresentante deve sottoscrivere le relative dichiarazioni telematiche sul portale Fondi.RVE in fase di domanda.

## 6. COMUNICAZIONE E PROMOZIONE

**DOMANDA:** Per le attività di comunicazione è previsto che la Regione del Veneto metta a disposizione un kit di comunicazione da utilizzare, come già avvenuto per la Misura 1.7.2?

**RISPOSTA:** Sì. Come stabilito dall'Articolo 20.2, l'Amministrazione regionale metterà a disposizione dei beneficiari i format grafici ufficiali, i modelli e le linee guida per l'utilizzo dei loghi istituzionali all'interno di un link web dedicato. Tutti i materiali di promozione, le stampe, i siti web e i prodotti multimediali realizzati a valere sulla Categoria D dovranno obbligatoriamente esporre in maniera visibile l'emblema dell'Unione Europea, la dicitura del cofinanziamento e i loghi del PR FESR 2021-2027 della Regione del Veneto in conformità con l'Articolo 50 del Regolamento (UE) 2021/1060. Il mancato rispetto degli obblighi pubblicitari comporta decurtazioni e rettifiche finanziarie del contributo a saldo (pari all'1% o al 3% del sostegno spettante, ai sensi dell'Articolo 18.4.d).